

COMITATO PER ANNALISA

Statuto

Articolo 1 *Sede e durata*

L'Associazione denominata "Comitato per ANNALISA" è costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e delle altre normative vigenti ed ha sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Essa ha durata di mesi 24 (ventiquattro), prorogabili esclusivamente con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 2 *Scopo*

L'Associazione ha per scopo la diffusione di informazioni riguardanti la lissencefalia e tutte le patologie conseguenti a tale malformazione, nonché le terapie per poter affrontare tale malattia e attenuarne gli effetti. Oltre a valutare strutture mediche specialistiche atte a curare e studiare tale patologia.

L'Associazione ha lo scopo di raccogliere contributi, liberatorie, erogazioni ed aiuti di ogni genere da destinare al finanziamento delle cure per Annalisa Degiorgis.

Articolo 3 *Attività*

L'Associazione promuove le iniziative che ritiene necessarie e utili per stimolare e orientare, presso l'opinione pubblica più vasta possibile, i valori di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

L'Associazione può svolgere attività varie tese a favorire il conseguimento del suo scopo.

Tra esse la raccolta e l'impiego di risorse, anche finanziarie, per aiutare le famiglie con bambini nati con la malformazione denominata lissencefalia, per il sostentamento di terapie anche in paesi stranieri, con esclusione sempre della finalità speculativa e dello scopo di lucro.

A titolo puramente esemplificativo, l'Associazione può:

- organizzare o concorrere col proprio contributo alla realizzazione di convegni, seminari, mostre e altre manifestazioni pubbliche;
- produrre opuscoli, libri, filmati, opere registrate, siti internet e tutto quanto necessario alla divulgazione dei suoi scopi e attività, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione diversi appartenenti a terzi;
- sostenere, anche con elargizioni, singole persone, gruppi, comitati, fondazioni, associazioni che si prefiggano obiettivi conformi ai propri.

Articolo 4 *Associati*

L'Associazione ha carattere volontario. Gli associati sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto, al rispetto della legge ed ai comportamenti conseguenti, sempre improntati alla correttezza, al decoro sia nelle relazioni interne che esterne.

Gli Associati si suddividono in Promotori e Cooptati, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

La quota di ingresso dei cooptati e quella annuale comune è stabilita dell'Assemblea.

Articolo 5 *Risorse e fondo comune*

I fondi necessari alla realizzazione degli scopi della presente Associazione sono reperiti mediante:

- la contribuzione dei promotori e, successivamente, dei cooptati;
- le contribuzioni di persone ed enti terzi;
- i proventi delle iniziative promosse, partecipate o realizzate;
- gli avanzi di gestione di attività commerciali o similari eventualmente svolte;
- le liberalità, anche testamentarie, devolute a favore dell'Associazione;
- altri proventi di natura e origine sempre certificabili.

Le predette risorse costituiscono il fondo dell'Associazione.

Per la gestione del fondo provvedono gli organi dell'Associazione attraverso l'apertura di un apposito conto corrente, presso un istituto bancario di Rimini,

intestato all'Associazione stessa, e gestito in conformità alle norme del presente Statuto.

Il fondo risponde delle obbligazioni contratte in nome e per conto dell'Ente da parte di chi può validamente impegnarsi per esso ai sensi di legge e di Statuto. In caso di incapienza, delle obbligazioni assunte rispondono illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, unitamente a coloro che hanno deciso e/o autorizzato la spesa.

Articolo 6 *Organi*

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Presidente, il Tesoriere, il Revisore esterno.

Articolo 7 *Assemblea degli associati*

L'Assemblea degli Associati è costituita dagli associati promotori e, successivamente, dagli associati cooptati dall'Assemblea stessa a maggioranza qualificata dei due terzi degli associati. Il voto relativo alla cooptazione può essere espresso anche per iscritto in busta chiusa, raccomandata o recapitata a mano, la quale dovrà comunque pervenire presso la sede entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea, a maggioranza qualificata dei due terzi degli Associati promotori:

- autorizza il Presidente ad acquistare e/o alienare beni immobili, acquistare e/o alienare partecipazioni in società commerciali e, comunque, ad obbligarsi in nome e per conto dell'Associazione per qualsiasi obbligazione esorbitante l'attivo del fondo comune;
- delibera le modifiche del presente Statuto, ivi comprese quelle di scioglimento anticipato dell'Associazione, ovvero relative alla sua proroga, trasformazione, fusione o scissione. In tal caso il verbale assembleare è redatto da un notaio con funzioni di segretario.

L'Assemblea degli associati, con le stesse modalità e maggioranze richieste per la cooptazione, può deliberare l'esclusione degli associati che eventualmente risultassero non più in possesso dei requisiti richiesti per essere associati, con particolare riguardo al decoro ed alla onorabilità personale, o avessero contravvenuto

alle norme del presente Statuto, o per sopraggiunta indegnità, o per aver riportato una condanna penale.

La qualità di associato non è trasmissibile. Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione fatta per iscritto al Presidente. La dichiarazione di recesso ha effetto dal giorno di ricezione della comunicazione. L'associato receduto è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi contributivi già maturati e non ancora versati.

Articolo 8

Adunanze e altre votazioni

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo lettera – con spedizione raccomandata con avviso di ricevimento o via fax con archiviazione della stampata dell'esito di invio o via e-mail con archiviazione della stampata dell'invio in chiaro – contenente le coordinate e l'ordine del giorno, da spedirsi all'indirizzo risultante dal Libro Associati, tenuto e aggiornato dal Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

L'Assemblea totalitaria non necessita delle sopraddette modalità di comunicazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta per anno, entro mesi due dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del relativo bilancio.

Dovrà inoltre essere convocata d'urgenza quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli associati, il Tesoriere o il Revisore esterno.

L'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli Associati promotori.

Gli altri organi sono eletti a maggioranza assoluta di tutti gli Associati.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria, a maggioranza dei due terzi degli associati, esclusivamente nei casi previsti dal presente Statuto.

In tutti gli altri casi l'Assemblea delibera in sede ordinaria.

È ammesso il voto per delega scritta conferita esclusivamente ad altro associato, che comunque non potrà essere portatore di più di due deleghe. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono comunque salve e consentite le disposizioni di favore previste nel presente Statuto verso gli associati promotori.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente o alla persona designata dall'Assemblea stessa unitamente al Segretario, che ne redige il verbale sottoscrivendolo assieme al Presidente ed inserendolo nel Libro delle Adunanze Assembleari.

Articolo 9 *Presidente*

Il Presidente, scelto anche tra non associati, è eletto dall'Assemblea nella carica per ventiquattro mesi ed è rieleggibile in caso di proroga. Egli ha la firma e la rappresentanza in nome e per conto dell'Associazione, anche in sede giudiziaria.

All'atto della nomina l'Assemblea può stabilire un'indennità mensile a favore del Presidente. Egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo in quest'ultimo caso l'obbligo di ottenere, quando occorre, l'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente agisce per conseguire gli scopi statutari e potrà compiere tutte le operazioni bancarie giudicate necessarie o utili, ivi compresa l'apertura di conti correnti ulteriori e l'ottenimento di affidamenti, con esclusione di tutti i tipi di investimento finanziario a rischio.

Il presidente potrà avvalersi di uno o più mandatarî, scelti unicamente fra gli Associati promotori, ai quali delegare alcuni dei suoi poteri gestionali, investendoli altresì, a tal fine, di qualifiche e/o cariche con funzioni direttive, temporanee e comunque revocabili.

Il Presidente tiene i libri del Comitato, tra cui il "Libro Associati", il "Libro delle Adunanze Assembleari", il "Libro delle Decisioni Gestorie" e il "Libro Entrate/Uscite", oltre agli altri eventuali libri obbligatori che fosse obbligato a tenere per espressa previsione di legge.

Articolo 10 *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale dura ventiquattro mesi. Entro un mese dalla chiusura, il Presidente redige una relazione sull'attività svolta e il relativo bilancio di esercizio, con situazione patrimoniale e rendiconto economico e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, previo controllo da parte del Revisore esterno.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere immessi al fondo di riserva, per essere utilizzati secondo le attività statutarie.

Articolo 11

Tesoriere

Il Tesoriere, scelto tra gli associati, è eletto dall'Assemblea nella carica per ventiquattro mesi ed è rieleggibile in caso di proroga. Presta la sua funzione a titolo gratuito.

Egli è l'organo di garanzia interno e controfirma tutti gli atti di straordinaria amministrazione del Presidente che comportino impegni di spesa a carico dell'Associazione e che non debbano ottenere la prescritta autorizzazione dell'Assemblea.

Egli ha un ruolo meramente interno, non comportante alcuna forma di rappresentanza esterna in nome e per conto dell'Associazione. Tuttavia l'atto costitutivo o una successiva decisione del Presidente può attribuirgli la firma sul conto corrente intestato all'Associazione.

Il Presidente gli comunica, anche verbalmente, nel più breve tempo possibile le decisioni di ordinaria amministrazione da lui adottate che comportino impegni di spesa.

Il Tesoriere controfirma il Libro Entrate/Uscite e convoca l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti quando consti che il Presidente abbia gravemente contravvenuto ai suoi doveri o abbia comunque compiuto atti pregiudizievoli a danno dell'Associazione.

Articolo 12

Revisore esterno

Il Revisore esterno è un organo monocratico, scelto tra non associati, eletto dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica ventiquattro mesi ed è rieleggibile in caso di proroga. All'atto della nomina l'Assemblea può stabilire un compenso annuale forfetario a favore del Revisore.

Egli è l'organo di garanzia esterno. Controlla i conti dell'Associazione e vigila sull'operato del Presidente, attenendosi alla normativa in materia di società e associazioni, nonché ai principi stabiliti dagli ordini professionali.

Articolo 13

Scioglimento

In caso di scioglimento, la stessa Assemblea che lo delibera nominerà un Liquidatore, investito dei medesimi poteri del Presidente, fatta salva la finalità liquidativa della sua funzione.

L'eventuale patrimonio residuo verrà destinato e devoluto dall'Assemblea al raggiungimento delle stesse finalità previste dal precedente articolo 2.

Articolo 14 *Norme di chiusura*

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

In caso di controversie sull'interpretazione del presente Statuto, la decisione sarà deferita al Presidente del Tribunale di Rimini, il quale potrà provvedervi di persona o nominando un Giudice Arbitro Unico che decida irritualmente e secondo equità.

* * * * *

Presidente

Tesoriere

Associati Promotori

* * * * *

Mittente:

Associazione **“COMITATO PER ANNALISA”**

Destinatario:

Associazione **“COMITATO PER ANNALISA”**

Il legale a ciò autorizzato nell'atto costitutivo richiede l'apposizione del timbro postale per la DATA CERTA del presente documento unico formato da xxxxx fogli (incluso il presente) per complessive xxxx pagine sottoscritte dalle parti costituenti.